

L'anno duemiladodici, addì xxx del mese di xxxxx con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza (CF 92017440030), nella persona del sig. Alessio Lorenzi, nato a Domodossola (VB) il 03.04.1974 non in proprio ma nella sua qualità di Presidente facente funzioni, domiciliato per la qualifica presso la Sede dell'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____;

Il Comune di Baceno (CF 00422770032), nella persona di Rodolfo Signorini, nato a Valmarchirolo (VA), il 29.04.1949 non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____;

Il Comune di Crodo (CF 00422760033), nella persona di Rodolfo Corda, nato a Cles (TN) il 21.09.1951 non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____;

Il Comune di Formazza (CF 00422780031), nella persona di Bruna Piera Papa, nata a xxxxxxxx il xxxxxxxx non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____;

Il Comune di Montecrestese (CF 00438300030), nella persona di Angelo Tanferani, nato a Montecrestese (VB) il 30.08.1949 non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____;

Il Comune di Premia (CF 00422790030), nella persona di Fausto Braitto, nato a Domodossola (VB) il 15.12.1948 non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____;

Il Comune di Trasquera (CF 83002830038), nella persona di Geremia Magliocco, nato a xxxxxx (VB) il non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____;

Il Comune di Varzo (CF 00270210032), nella persona di Romano Gaetano, nato a xxxxxx (VB) il xxxx non in proprio ma nella sua qualità di Vice Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____;

PREMESSO

- che i Comuni di Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Valli Antigorio Divedro Formazza";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 5 novembre 2009;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- che la Legge 24.02.1992, n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l'attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;
- che il D.L. 112/98 ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato alle regioni e agli Enti Locali, affidando in particolare ai Comuni l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione

- dell'emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- che la Legge Regionale del Piemonte n. 7 del 14 aprile 2003 “Disposizioni in materia di Protezione Civile” è finalizzata (in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) all'indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione civile da attuarsi con tutte le componenti che lo costituiscono, al fine:
 - a) di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica;
 - b) di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti;
 - c) di garantire la sicurezza dei cittadini;
 - d) di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;
 - e) di sviluppare una cultura di protezione civile;
 - f) di incentivare le attività di prevenzione;
 - g) di favorire le relazioni intersettoriali delle componenti;
 - h) di valorizzare e sostenere il volontariato;
 - i) di armonizzare la pianificazione e programmazione territoriale regionale, interregionale e transfrontaliera;
 - l) di armonizzare le politiche di protezione civile regionale con le disposizioni generali comunitarie;
 - m) di sviluppare forme costanti di comunicazione finalizzate all'informazione della comunità regionale;
 - che la Regione Piemonte ha emanato i seguenti regolamenti attuativi della suddetta L.R. n. 7/2003:
 - [Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di Protezione Civile D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 7/R](#)
 - [Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 8/R](#)
 - [Regolamento regionale del volontariato di Protezione Civile D.P.G.R. 26 luglio 2012, n. 5/R](#)
 - [Regolamento regionale della scuola di Protezione Civile D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 10/R](#)
 - [Regolamento regionale recante: "Utilizzo del fondo regionale di Protezione Civile" D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 11/R](#)
 - [Regolamento regionale recante: "Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004 n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile"](#)
 - che recentemente è entrata in vigore la legge 12 luglio 2012 n. 100 “Riordino della Protezione Civile” (*conversione, con modificazioni, D.L. 15 maggio 2012, n. 59*) che ripropone il tema della verifica periodica del Piano Comunale di Emergenza o Piano Comunale di Protezione Civile, considerando eventuali mutamenti nell'organigramma dell'Amministrazione, Varianti al Piano Regolatore e nuovi studi di tipo Geologico e/o Idraulico, oppure l'insorgere di nuovi Rischi sul territorio comunale. In dettaglio il comma 3-ter dell'articolo 15 recita: “ Il Comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti“. Ulteriore importante aspetto della suddetta Legge è quello di informare adeguatamente e preventivamente la popolazione in merito a:
 - i rischi presenti sul territorio comunale;
 - le aree o i punti dove possano manifestarsi fenomeni calamitosi;
 - le norme di comportamento da adottare;
 - le modalità con cui l'ente effettua l'informazione alla popolazione (incontri dedicati, manifesti, numeri telefonici di emergenza, servizio veloce di sms, sito web, Totem multimediali ecc..).

- che attualmente sono attribuite ai Comuni le funzioni tecniche ed amministrative, da attuare al verificarsi dell'emergenza, relative allo svolgimento dei servizi di Protezione Civile, riconducendo in tale accezione le funzioni concernenti la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo locale, il ripristino della viabilità e dei trasporti, la riattivazione delle telecomunicazioni, la messa in sicurezza, la verifica e il ripristino delle reti erogatrici dei servizi essenziali ed il censimento e la salvaguardia dei Beni culturali nelle zone a rischio;
- che con le summenzionate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo hanno approvato il trasferimento all'Unione delle attività inerenti la gestione dei servizi di Protezione Civile;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti:

Comune di Baceno

Comune di Crodo

Comune di Formazza

Comune di Montecrestese

Comune di Premia

Comune di Trasquera

Comune di Varzo

Unione dei Comuni Valli Antigorio Divedro Formazza

Si stipula la seguente convenzione:

INDICE

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Attività trasferite, ambiti di intervento e competenze dei singoli enti

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

Art. 6 - Ambito territoriale

Art. 7 - Rendicontazione delle attività ai comuni aderenti

Art. 8 - Organizzazione tecnica

Art. 9 - Dotazione organica

Art. 10 - Beni strumentali

Art. 11 - Ripartizione delle spese

Art. 12 - Recesso - Revoca del servizio

Art. 13 - Controversie

Art. 14 - Rinvio

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione delle Valli Antigorio Divedro Formazza

il trasferimento delle attività finalizzate al coordinamento e all'organizzazione dei servizi di protezione civile.

I Comuni di Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione delle Valli Antigorio Divedro

Formazza, che a mezzo del legale rappresentante accetta, le attività finalizzate al coordinamento e all'organizzazione dei servizi di protezione civile.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile;
- l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati;
- l'istituzione di una piattaforma informativa GIS/WEB utile per la predisposizione degli strumenti software per la gestione coordinata delle informazioni e del loro continuo aggiornamento;

Viene, pertanto, costituito un Ufficio di Coordinamento dell'Unione per la gestione comune delle attività di Protezione Civile e per l'organizzazione dei relativi servizi, con sede operativa individuata nei locali dell'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza;

Art. 4 – Attività trasferite, ambiti di intervento e competenza dei singoli enti.

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione:

- a) l'attività generale di previsione dei rischi su tutto il territorio dell'Unione, avvalendosi allo scopo delle previsioni dei singoli Comuni e dei programmi regionale e provinciale di previsione e prevenzione;
- b) l'individuazione e segnalazione ai responsabili sia tecnici sia amministrativi dei Comuni firmatari, degli interventi di prevenzione necessari a minimizzare i rischi sul territorio;
- c) la predisposizione di una procedura Comune per l'ottimizzazione delle comunicazioni d'emergenza;
- d) la gestione del piano intercomunale di protezione civile;
- e) la promozione di esercitazioni di protezione civile che vedano coinvolti tutti i soggetti necessari per testare i piani di emergenza, comunali e/o intercomunale;
- f) la valorizzazione del volontariato di protezione civile, anche tramite convenzioni promosse dall'Unione ovvero delle singole Amministrazioni locali, con l'obiettivo di massimizzare le sinergie e l'utilizzo delle varie specialità, sia tecniche che operative, presenti nel territorio;
- g) l'individuazione, per il raggiungimento di particolari obiettivi, di esperti del settore a cui affidare specifiche attività di supporto.

Al fine di garantire l'indispensabile supporto conoscitivo all'Ufficio di Coordinamento dell'Unione, ogni singolo comune individua un referente tra il proprio personale.

Tutti i referenti dei comuni associati entrano a far parte del Comitato Intercomunale di cui al successivo articolo 8.

Ogni comune pone in essere le attività sotto indicate, indispensabili all'aggiornamento e gestione del proprio piano di protezione civile:

- aggiornamento delle risorse di protezione civile presenti sul proprio territorio sia pubbliche sia private;
- aggiornamento dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile con le relative specializzazioni;
- aggiornamento dell'elenco dei responsabili delle funzioni di supporto, corredato dei relativi numeri di reperibilità, con l'individuazione delle loro specifiche conoscenze in relazione alla funzione ricoperta;
- verifica delle aree di ammassamento destinate ad accogliere materiali, mezzi e operatori di soccorso nonché dei punti di raccolta per la popolazione;
- mappatura delle zone del territorio comunale che, per la loro particolare posizione e per l'esperienza storica, si prevede possano essere maggiormente a rischio in caso di emergenza;
- aggiornamento costante degli elenchi delle persone e delle famiglie presenti nelle aree a rischio.

Art. 5- Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione delle Valli Antigorio Divedro Formazza.

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 7 - Rendicontazione delle attività ai comuni aderenti

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta Esecutiva dell'Unione di concerto con il Direttore dell'Unione.

Art. 8 – Organizzazione tecnica

Per dare attuazione alla presente convenzione si individuano i seguenti soggetti responsabili:

Il Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento: ha il compito di dare attuazione alle attività di cui all'art. 4. Formula annualmente un programma delle attività e delle priorità da perseguire, da sottoporre al Direttore per la successiva approvazione della Giunta dell'Unione.

Con cadenza almeno annuale predispone per il Direttore una relazione sull'andamento dell'attività svolta e sullo stato di attuazione e sviluppo dei sistemi nei singoli Comuni, nonché del loro livello di unificazione ed omogeneizzazione.

Tale Responsabile viene individuato fra gli operatori del settore, in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio preferibilmente universitario, oppure diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico;
- approfondita conoscenza delle legislazione nazionale e regionale di settore;
- esperienza formativa specifica acquisita presso enti formatori riconosciuti;
- comprovata esperienza di gestione e coordinamento di attività di protezione civile a livello comunale e sovracomunale;
- conoscenza della realtà associativa di volontariato di protezione civile;
- spiccata capacità relazionale e conoscenza delle dinamiche di gruppo.

Il Comitato Intercomunale: è costituito da un numero di componenti pari al numero dei Comuni aderenti all'Unione. Detti componenti sono nominati da ciascun Comune, tenendo conto delle competenze e del ruolo interno alla organizzazione, a supporto del Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento nella programmazione tecnica e organizzativa dei singoli servizi comunali.

Il comitato intercomunale ha, altresì, il compito primario di fornire il necessario supporto tecnico per l'aggiornamento dei piani di protezione civile, di verificare le soluzioni individuate in relazione agli scenari ipotizzati nei singoli comuni nel contesto più generale di tutto il territorio dell'Unione, nonché di mantenere un costante monitoraggio del territorio in relazione alle modificazioni dello stesso.

Art. 9 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività relative al Servizio protezione civile verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, preve le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai C.C.N.L. e dalla normativa vigente e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione.

Art. 10 – Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima i beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione.

I beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 11 - Ripartizione delle spese

I costi globali per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I costi saranno ripartiti fra i Comuni sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali. Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale eventualmente comandato all'Unione.

Art. 12 – Recesso - Revoca del Servizio.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dallo Statuto dell'Unione, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione, si applicano le procedure previste dallo Statuto dell'Unione.

In caso di revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione si applicano le disposizioni del C.C.N.L. di comparto e le disposizioni di Legge in materia.

Art. 13 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; - un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Verbania.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Baceno

Per il Comune di Crodo

Per il Comune di Formazza

Per il Comune di Montecrestese

Per il Comune di Premia

Per il Comune di Trasquera

Per il Comune di Varzo

Per l'Unione delle Valli Antigorio Divedro Formazza